

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

Versione n. 1 del 19/09/2022

Sommario

1. Definizioni.....	5
2. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nell'operatività di HCIT	7
3. Reati contro la Pubblica Amministrazione	9
3.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto	9
3.2. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 25 del Decreto.....	11
3.3. Focus sui Reati corruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 ...	13
3.4. Gli altri reati rilevanti ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001	14
3.5. Focus sui reati di cui agli artt. 314, comma 1 c.p., 316 c.p. e 323 c.p.	15
3.6. Considerazioni generali sull'art. 25 del Decreto	16
3.7. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	16
4. Delitti informativi e trattamento illecito di dati	21
4.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-<i>bis</i> del Decreto	21
4.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	25
5. Delitti di criminalità organizzata.....	26
5.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-<i>ter</i> del Decreto	26
5.2. Considerazioni generali sull'art. 24-<i>ter</i> del Decreto	27
6. Reati societari	29
6.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-<i>ter</i> del Decreto	29
6.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	33
7. Reati contro la personalità individuale.....	37
7.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-<i>quinquies</i> del Decreto	37
7.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	38
8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	39
8.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-<i>septies</i> del Decreto	39
8.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	40
8.3. Le ulteriori previsioni del D. Lgs. 81/2008.....	41
9. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	42
9.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-<i>octies</i> del Decreto	42
9.2. Focus sul reato di autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)	43

9.3. Considerazioni sulle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto

44

9.4. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	45
10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	47
10.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25- <i>octies.1</i> del Decreto	47
10.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	48
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	49
11.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25- <i>novies</i> del Decreto	49
11.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	50
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	51
12.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25- <i>decies</i> del Decreto	51
12.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	51
13. Reati ambientali	52
13.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25- <i>undecies</i> del Decreto	52
13.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	53
14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	54
14.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto	54
14.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	55
15. Reati tributari	55
15.1. I reati rilevanti ai sensi dell'art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del Decreto	55
15.2. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>quinquiesdecies</i> , comma 1- <i>bis</i>	59
15.3. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT	61
16. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi speciali	63
17. Reati transnazionali	64
18. Altri reati	64
18.1. Reati con remota probabilità di accadimento per HCIT	64
18.2. Reati non rilevanti per HCIT	66
A. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione	67
B. Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati	70
C. Allegato C: Delitti di criminalità organizzata	72

D. Allegato D: Reati societari.....	73
E. Allegato E: reati contro la personalità individuale (art. 603 bis c.p.)	77
F. Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	77
G. Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	78
H. Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	80
I. Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore	81
J. Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	82
K. Allegato K: reati ambientali	82
L. Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	83
M. Allegato M: reati tributari	83

1. Definizioni

Nell'ambito della Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "**Modello**" o "**MOG**") trovano applicazione le seguenti definizioni.

- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività in cui si riscontra il rischio di commissione dei reati che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, si intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società, attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili deficit di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all'operatività della Società stessa;
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti rispetto al potere esecutivo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, che svolgono vigilanza sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali;
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione comunque denominato;
- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Destinatari:** soggetti tenuti al rispetto del Modello Organizzativo:
 - i Consulenti, i Fornitori, i mandatarî, i Partner e i collaboratori in genere;
 - i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello;
 - i Preposti e i *key manager* (definiti *infra*);
 - i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- **Fornitori:** coloro che forniscono bene e/o servizi alla Società in virtù di un accordo di fornitura;
- **Front-office Manager e Back-office Manager** (di seguito, congiuntamente "**Preposti**"): soggetti nominati direttamente dal *management board* di HCBE e congiuntamente responsabili della direzione generale e della supervisione del personale presso la Succursale italiana della Banca, di cui sono anche i rappresentanti legali. I preposti, ciascuno per la propria competenza, operano secondo una suddivisione di compiti idonea a garantire il rispetto della segregazione strutturale tra unità organizzative di *front-office* e di *back-office*, ai sensi della normativa regolamentare tedesca;
- **Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy** (di seguito anche "**Società**", "**Ente**" "**Banca**" o "**HCIT**"): sede secondaria italiana della banca di diritto tedesco Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), che nasce da un accordo di *joint venture* tra Santander Consumer Bank *Aktiengesellschaft* (SCBAG, banca di diritto tedesco appartenente al gruppo bancario Santander) e Hyundai Capital Services Inc. (HCS, intermediario finanziario del gruppo automobilistico Hyundai Motor Group), che possiedono il capitale sociale rispettivamente per il 51% e il 49%;

- **Key Managers:** responsabili delle funzioni strategiche della Società, a cui sono attribuiti i compiti e le responsabilità proprie delle funzioni strategiche presiedute, tenuti a riporto (i) gerarchico verso i Preposti alla Società e (ii) funzionale verso i responsabili delle corrispondenti funzioni di HCBE;
- **Modello o MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Disciplinare;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia preventiva e sull'osservanza del Modello Organizzativo all'interno della Società;
- **Personale:** si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente della delle controllanti presso la Società;
- **Piano di attività dell'OdV:** è il Piano predisposto annualmente dall'OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV, nonché le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** nell'ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
 - le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale (di seguito anche "c.p.");
 - gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 358 c.p.;
- **Reati:** fattispecie di reato/delitti previste dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore;
- **Responsabile dell'Area Sensibile:** si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo dell'OdV.

2. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nell'operatività di HCIT

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di individuare i Reati che possono essere commessi nell'ambito delle attività svolte dalla Società, individuando quelli il cui rischio di commissione è più elevato.

Tale analisi è il risultato dell'attività di *risk assessment* svolto dalla Società, in esito alla quale è stato determinato il livello di rischio di commissione dei reati, tenendo in tal senso in considerazione che l'operatività aziendale è disciplinata da procedure e presidi tesi a impedire che possano crearsi i presupposti che consentano a taluno dei Destinatari di commettere condotte criminose.

In tale contesto, alcuni dei Reati previsti dal Decreto sono caratterizzati da una probabilità di commissione più elevata rispetto ad altri, che invece ragionevolmente non possono trovare realizzazione nel contesto operativo di HCIT.

Il sistema dei presidi e dei controlli interni, tra cui rientra anche il Modello di Organizzazione e Gestione, sono tesi a prevenire la commissione della fattispecie di reato.

I Reati presi in esame in via primaria in considerazione della probabilità di commissione nell'ambito dell'operatività della Società sono:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata e reati associativi (art. 24-*ter* del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- reati con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);

- reati transnazionali (L. 16.3.2006 n. 146).

A seguito dell'analisi dei rischi effettuata e in considerazione del perimetro e del tipo di attività sociale svolta, che rende estremamente improbabile la commissione di alcune fattispecie di reato, la Società, ferma restando la condanna delle condotte criminose che con le norme di seguito indicate l'ordinamento persegue, non ha ritenuto di annoverare nella Parte Speciale le seguenti ipotesi di delitto:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinques* del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

Ad integrazione di quanto più specificamente indicato nelle policy e procedure aziendali, la Società fa propri i seguenti principi generali che dovranno, quindi, essere comunque rispettati da tutti i Destinatari:

- **Principio di legalità:** secondo tale principio, ogni transazione e ogni attività devono essere legittime e coerenti con quanto previsto da norme, regolamenti e procedure, nonché alle disposizioni del Modello;
- **Principio di separazione/ *segregation of duties*:** ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie, affinché nessun operatore possa trovarsi nella posizione di controllare un intero processo aziendale;
- **Principio di conformità alle deleghe:** ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri, in modo tale che i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Principio di *accountability*:** ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente, congrua e basata su informazioni documentabili e complete;
- **Principio di trasparenza:** ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Data l'attività svolta dalla Banca, tutti i principi di cui sopra devono permeare i processi e le procedure con cui vengono gestite le risorse finanziarie di HCIT. Fermi i principi di cui sopra, i Destinatari, ciascuno per quanto di competenza, pongono la dovuta e costante attenzione ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, operando nella prospettiva di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve inoltre assicurare:

- la **separazione** e l'**indipendenza** tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego;
- l'esistenza di presidi e sistemi che consentano di **prevenire** efficacemente la realizzazione di fattispecie di **riciclaggio** da parte di clienti o *partner*
- l'indicazione di una **adeguata causale** per tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie, affinché vengano documentate e registrate – con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile – e il relativo **processo decisionale** possa essere **verificabile**.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3. Reati contro la Pubblica Amministrazione

3.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Il reato si considera perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

Il reato in esame può essere commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo e finanziario.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi utilizza falsi documenti o dichiarazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti agevolati che, in assenza di tale falsa documentazione, non si sarebbero ottenuti.

Soggetti attivi del reato sono coloro che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione, quindi tutti i soggetti con procura esterna e il *management* (*Preposti e key managers*).

Poiché per la commissione del reato vengono prodotti documenti attestanti condizioni non vere o vengono omesse informazioni rilevanti per ottenere i contributi, il reato può essere commesso anche in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., ossia a obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con l'Unione Europea, lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Ai fini della configurazione del reato, è necessario che l'ente o la società frodi lo Stato o un altro ente pubblico nell'esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di beni o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o per l'erogazione di un pubblico servizio.

In ragione delle attività tipiche poste in essere dalla Società, il reato in esame risulta essere di difficile commissione, non erogando HCIT servizi che possono essere riconducibili a un pubblico servizio, né compiendo opere necessarie a uno stabilimento.

- **Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a sé o ad altri con altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione europea.

Sono molteplici le modalità con cui può essere attuato tale reato. Per esempio, la fattispecie può realizzarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedura di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Il reato può essere commesso dai soggetti esterni alla Società, che però potrebbe trarre vantaggio da tale condotta. In tale ipotesi, la responsabilità della Società sorge se persone ad essa riferibili (dirigenti, dipendenti, consulenti, partner) commettono reato, recando vantaggio alla stessa. L'autore del reato può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis codice penale)**

Tale reato si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La finalità per cui gli artifici ovvero i raggiri vengono posti in essere devono essere quindi teleologicamente orientate al conseguimento di erogazioni pubbliche. Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta. I soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 316-ter, tra cui, accanto ai soggetti con poteri di rappresentanza, rientrano in generale soggetti con visibilità esterna riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

- **Frode informatica (art. 640 ter codice penale)**

Tale norma punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un

ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze indicate all'art. 640, comma 2, numero 1) o se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie può, in concreto, assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica.

Le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la PA, nonché dagli strumenti usati.

In particolare, occorre fare riferimento ai flussi informativi, obbligatori o meno, verso la Pubblica Amministrazione, quando questi vengono effettuati con mezzi informatici, laddove intervenendo con false informazioni ovvero alterazioni dei dati fosse possibile ottenere indebiti vantaggi.

Le modalità di commissione del reato fanno riferimento necessariamente alle possibilità tecniche di operare sui sistemi stessi, ma anche alle competenze e mansioni di utilizzazione del sistema IT aziendale per le comunicazioni inerenti all'attività.

I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informativi, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da chiunque abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)**

La norma punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p.

Stante l'ambito merceologico in cui opera la Società, il reato in esame risulta solo astrattamente commissibile.

3.2. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 25 del Decreto

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie è prevista, in particolare, a tutela dell'imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i pubblici funzionari che accettano una retribuzione non si troverebbero più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

La norma sanziona l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale, a fronte della dazione (o della semplice promessa della dazione) di denaro o di altra utilità (con ciò intendendosi un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nell'art. 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene vengono applicate anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)**

Il reato in esame riguarda l'ipotesi in cui la condotta criminosa viene realizzata per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nell'art. 319-ter si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

È punito altresì colui che dà o promette denaro o altre utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto, rileva quanto previsto dall'art. 322 c.p., secondo cui:

- chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, viene punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo (comma 1);
- se l'offerta o la promessa sono tese a indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a realizzare un atto contrario ai suoi doveri, l'autore del reato, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo (comma 2);

I successivi commi 3 e 4 prevedono che:

- la pena indicata al comma 1 si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

- la pena di cui al comma 2 si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

- **Traffico di Influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe un soggetto a dare o a promettere, a lui o ad un terzo, un'indebita utilità.

Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società.

Pertanto i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)**

Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

3.3. Focus sui Reati corruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento alle fattispecie corruttive sopra indicate, di seguito vengono fornite delle precisazioni

in tema di **oggetto** dell'accordo corruttivo, di **soggetti** coinvolti nel reato e di **strumenti con cui viene commesso**:

- la corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso, avente ad **oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri da parte del pubblico ufficiale**, a fronte **della dazione (o della semplice promessa) di denaro o di altra utilità** (*i.e.* un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore;

- la corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il **soggetto che riceve** la promessa o la dazione deve rivestire la **qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** (per le definizioni si rimanda alle definizioni di cui al paragrafo 1).

L'identificazione del soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio avviene sulla base della valutazione delle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione. Le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio in quanto caratterizzate dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione, in sintonia con la connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti;

- il reato di corruzione può essere commesso attraverso diversi strumenti, anche se la manifestazione più ricorrente è quella in cui il privato offre o consegna una somma di denaro. In tale contesto, la commissione del reato presuppone il coinvolgimento di soggetti che rivestono all'interno di HCIT un ruolo tale da:
 - avere accesso ai fondi necessari;
 - avere la possibilità di trasferirli attraverso pagamento o ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi che agiscono da intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale.

Il reato può anche essere commesso attraverso la cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

3.4. Gli altri reati rilevanti ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 75/2020 ha recepito e attuato sul piano domestico le previsioni della Direttiva UE n. 1371/2017 in tema di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con ciò intendendo ogni interesse ricollegato, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione medesima.

In tale contesto il catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 è stato ampliato con reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in

cui la loro commissione determini una lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)**

Il peculato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del Decreto solo ove commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene (c.d. peculato d'uso), in ragione del fatto che il richiamo operato dall'art. 25 del Decreto è limitato al primo comma dell'art. 314 c.p.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c. p.)**

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui sanziona penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Il delitto in esame sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazioni di legge o di atti aventi forza di legge che impongano un dato dovere di condotta e non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi di astenersi in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti dalla legge, procurano a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

3.5. Focus sui reati di cui agli artt. 314, comma 1 c.p., 316 c.p. e 323 c.p.

In caso di commissione di taluno dei reati in esame, la responsabilità dell'ente si determina nell'ipotesi di c.d. concorso esterno, cioè nel caso in cui un soggetto che opera in nome e per conto della Società (*extraneus*) istiga o agevola la commissione dei delitti in esame da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (*intraneus*).

Ai fini della concreta configurabilità di un concorso nel reato proprio, in ogni caso, è altresì necessario che l'*extraneus*:

- sia consapevole della funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto contattato e dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
- partecipi attivamente alla concretizzazione della condotta stessa.

Ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del Decreto, è necessario che il delitto sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendo sufficiente il mero concorso tra l'*intraneus* e un soggetto che operi in nome o per conto della Società nel caso in cui quest'ultima non abbia conseguito materialmente alcuna utilità dalla commissione del reato.

3.6. Considerazioni generali sull'art. 25 del Decreto

- L'art. 25, comma 4 del Decreto stabilisce che le pene applicate in caso di commissione dei delitti indicati nei commi 1, 2 e 3 che precedono vengono estese all'ente anche nel caso in cui vengano poste in essere dai soggetti indicati negli artt. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
- L'art. 25, comma 5 del Decreto prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata:
 - non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto;
 - non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto.
- L'art. 25, comma 5-bis del Decreto stabilisce che se le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando e attuando un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, al fine di:
 - evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
 - assicurare le prove dei reati;
 - individuare i responsabili;
 - sequestrare le somme o altre utilità trasferite.

3.7. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori **regole generali di comportamento**:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti coloro che intrattengano rapporti con la P.A. dovranno essere debitamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna per la Società devono essere appositamente autorizzati;

- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta;
- il contratto sopra menzionato dovrà essere stipulato in conformità ai principi e alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati in esame. Nello specifico è vietato:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

Di seguito, vengono indicate le regole di condotta e i principi che riguardano le attività sensibili via via indicate, che, in virtù della rilevanza che assumono nell'operatività aziendale, HCIT ha ritenuto di presidiare con obblighi ulteriori rispetto a quelli sopra individuati e ad integrazione di quanto già previsto nelle specifiche Procedure aziendali.

- Con riferimento alla **selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze**, vigono le seguenti regole di condotta e devono

trovare applicazione i seguenti principi:

- l'incarico conferito a soggetti terzi, a titolo di collaborazione o consulenza esterna, deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta;
- il compenso deve essere ragionevole e proporzionato rispetto alla natura dei servizi effettivamente forniti;
- l'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico; pertanto la Società, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di più nominativi e/o offerte (ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente, se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione richiesta dall'OdV);
- non vengono conferiti mandati o consulenze a parenti (entro il 2° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità di Vigilanza, Società municipalizzate o P.A. centrali e/o locali. Nel caso in cui la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente rendano opportuno e conveniente per la Società attribuire l'incarico a un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà dare atto e giustificazione nella eventuale comunicazione richiesta all'Organismo di Vigilanza;
- l'attività svolta deve essere tracciata in ogni sua fase, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte dal consulente/collaboratore siano documentate, coerenti e congrue. Sarà cura della funzione responsabile archiviare e conservare la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- sin dalla fase di selezione del fornitore e poi nel prosieguo del rapporto contrattuale, viene verificata l'attendibilità commerciale e professionale dello stesso, garantendo la tracciabilità del processo decisionale con conservazione della documentazione a supporto.

In ogni caso, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle procedure aziendali.
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.
- In merito alla **gestione dei rapporti con la P.A. e con le Autorità di Vigilanza**, i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
 - improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
 - tenere una condotta conforme con quanto previsto dalla normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigenti;
 - quando richiesto, fornire le informazioni e i documenti richiesti senza reticenze o omissioni volontarie, garantendo la correttezza e la veridicità degli stessi e assumendo una condotta collaborativa in sede di ispezione, verifica o accertamento da parte della P.A. o di una Autorità di Vigilanza;
 - segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Vigono i seguenti divieti:

- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. o l'Autorità di Vigilanza in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. o all'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzarne illecitamente atti o comportamenti;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- alterare il funzionamento di strumenti informativi e/o telematici eventualmente utilizzati nell'adempimento di obblighi nei confronti della P.A., con ciò cagionando alla stessa un danno.
- Con riferimento alla **gestione e all'utilizzo di strumenti informatici**, tutte le attività sono strutturate sulla base dei seguenti principi:
 - **definizione dei livelli autorizzativi definiti** tale da garantire che:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo

aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;

- **segregazione dei compiti** nella gestione delle attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software, affinché tali attività siano organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
- **attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette a controlli continui a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - protezione di tutti i server e le workstation della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
 - installazione del software nelle workstation della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
 - verifica delle violazioni di sicurezza.
- **tracciabilità del processo** sia a livello di **sistema informativo** sia dal **punto di vista documentale**:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

➤ Con riferimento alla **gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici**, la Società è tenuta ad applicare i seguenti principi di comportamento:

- predisporre un sistema di regole e criteri fondato sul rispetto della trasparenza, parità di trattamento e della legittimità;
- garantire che il processo di erogazione di omaggi, premi, sponsorizzazioni e contributi sia documentato e possa essere ricostruito *ex post* anche ai fini di una verifica sulla correttezza e la legittimità;

Viene espressamente vietato:

- promettere, offrire, donare, anche in via indiretta, qualunque forma di regalia in violazione delle regole e delle procedure adottate dalla Società.
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi genere al fine di ottenere indebiti vantaggi per la società o al fine di indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o qualsivoglia soggetto a violare i propri obblighi.

➤ Con riferimento all'attività di **gestione della scelta ed assunzione del personale**, la Società è tenuta ad applicare le seguenti regole di condotta:

- prevedere un processo di assunzione basato su criteri predeterminati di selezione oggettivi e trasparenti;
- garantire che il processo di selezione preveda il coinvolgimento di almeno due soggetti interni alla Società;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alle selezioni e alle valutazioni svolte;

Viene invece espressamente vietato:

- assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo;
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in della P.A. denaro, beni o utilità al fine di titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di assumere (o promettere di assumere) una persona vicina o gradita ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio.

4. Delitti informativi e trattamento illecito di dati

4.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto

- **Documenti informatici (491-bis c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi commette una delle falsità previste dalle seguenti norme riguardo ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

➤ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che,

nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false

indicazioni.

➤ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

➤ Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

In base al reato in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

➤ Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

➤ Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

➤ Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

➤ Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

In base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

• **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

• **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Il reato in esame sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

Commette il delitto in esame sia chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, sia chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Il reato in esame sanziona chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

Commette tale reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Il reato in esame sanziona chiunque commette un fatto di cui all'articolo 635 quater, che sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rientra anche la fattispecie di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica, previsti e puniti dall'art. 1, comma 11 del D. L. 21 settembre 2019, n. 105.

In considerazione degli elementi costitutivi delle fattispecie sopra richiamate, si fa rilevare che la commissione di tale reato pare remota nell'operatività di HCIT, fermo restando che la Banca si impegna a rispettare le procedure e i principi di seguito illustrati nell'ambito di qualsivoglia condotta sia riferibile alla gestione e all'utilizzo di sistemi, programmi e apparecchiature informatiche della Banca.

4.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati**".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano applicazione le regole di condotta e i principi indicati nel **paragrafo 3.7.** che precede a proposito **della gestione e dell'utilizzo di strumenti informatici**, nonché i seguenti ulteriori obblighi:

- utilizzare le strutture e i servizi informatici lo svolgimento delle mansioni assegnate, rispettando le procedure interne vigenti per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati;
- procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico.

- utilizzare credenziali e password fornite dalla Società nel pieno e rigoroso rispetto delle regole e delle indicazioni che ne disciplinano l'uso.

Vigono inoltre i seguenti divieti:

- installazione e/o utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- violazione delle regole dettate per l'utilizzo di credenziali e password aziendali, per esempio divulgandole e cedendole a terzi non autorizzati;
- sfruttare vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse a cui non si è autorizzati ad accedere.

Quanto ai presidi posti in essere dalla Società, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti presidi:

- prevedere che i sistemi informatici siano dotati di qualsivoglia misura di sicurezza (per esempio, *firewall* e antivirus), ivi compresi quelli utilizzati dagli *outsourcer*;
- limitare l'accesso a siti internet che potrebbero veicolare virus idonei a danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati.

5. Delitti di criminalità organizzata

5.1. Reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La norma punisce coloro che costituiscono, promuovono, organizzano nonché coloro che partecipano ad un'associazione tra tre o più persone volta a commettere più delitti.

Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di qualunque tipo di delitti, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.

La condotta punita ai sensi dell'art. 416 c.p. mira alla creazione di un sodalizio tra tre o più soggetti volti alla commissione di reati o alla realizzazione di un disegno criminoso, cosicché le condotte che concretamente potrebbero essere realizzate sono eterogenee.

In considerazione dell'attività svolta da HCIT, rilevano in particolar modo l'alterazione dei flussi finanziari per la creazione di fondi neri o la dolosa omissione della verifica circa l'estraneità di fornitori e consulenti esterni da associazioni a delinquere.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

La norma in esame punisce coloro che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone e, in misura più pesante, coloro che la promuovono, dirigono o organizzano.

Un'associazione è di tipo mafioso “quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” (art. 416 bis c.p.). Sono irrilevanti sia la denominazione con cui viene generalmente designata l'associazione sia la sua nazionalità dei soggetti che ne fanno parte, nonché dove operi principalmente.

La norma prevede alcune ipotesi aggravate di associazione mafiosa, ossia nel caso in cui la stessa abbia carattere armato e venga utilizzato da parte degli associati del prezzo, del prodotto o del profitto di delitti, allo scopo finanziare le attività economiche di cui gli stessi associati intendono assumere o mantenere il controllo.

Come evidenziato in merito all'associazione a delinquere, il HCIT potrebbe essere tenuto responsabile per il reato in esame qualora dolosamente ometta la verifica circa l'estraneità dei consulenti fornitori e collaboratori da associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'art. 24-ter del Decreto in ogni caso sanziona gli enti nel cui interesse siano messi in atto non solo i delitti espressamente indicati, ma anche altri delitti commessi con modalità mafiose ai sensi dell'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di HCIT, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D. Lgs. 202/2016);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma. 2, lett. a, numero 5, c.p.);

5.2. Considerazioni generali sull'art. 24-ter del Decreto

L'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa dell'ente possa sorgere nel caso in cui vengano commessi i reati associativi.

Con riferimento al delitto di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p., il reato si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati commessi in attuazione dell'accordo che ha determinato l'associazione, cosicché tali delitti concorrono con quello di associazione per delinquere e, anche se non commessi, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e in considerazione dell'attività di mappatura del rischio svolta dalla Società, rispetto ai reati associativi, viene in rilievo l'attività di HCIT in tutte le sue articolazioni, nell'ambito della quale sia i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia quelli non compresi (in un numero indefinito) potrebbero potenzialmente rilevare se compiuti in forma associativa di cui all'art. 416 c.p.

In tale contesto, nello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, la Società ha tenuto in debita considerazione tale profilo e ha ritenuto che le procedure che regolano ciascuna attività sensibile, nonché i principi stabiliti nel Codice Etico, costituiscano presidi idonei ad impedire che i soggetti che le svolgono possano commettere reati e che la loro condotta possa rilevare ai sensi dell'art. 416 c.p.;

Ciò nonostante, in sede di mappatura dei rischi di HCIT sono state individuate alcune particolari attività sensibili in cui vi è un maggior rischio che vengano commessi i reati in esame, individuate nel documento **"Allegato C: delitti di criminalità organizzata"**.

A proposito di delitti di criminalità organizzata, la Società può essere considerata responsabile per i reati di associazione (di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., art. 74 del DPR n. 309/1990, nonché dell'art. 291-quater del DPR n. 43/1973) compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora sussista il carattere della **transnazionalità**, come definito dall'art. 10 della Legge 16 marzo, n. 146, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Nello specifico, la norma prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

5.3. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato C: Delitti di criminalità organizzata"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole di condotta e gli stessi principi posti a presidio delle medesime attività sensibili avendo riguardo alla commissione degli altri reati per cui rilevano.

6. Reati societari

6.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto

L'art. 25-ter del Decreto comprende la maggior parte dei reati societari. L'interesse generale che tali reati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale. Nel prosieguo sono elencate le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del Decreto rilevanti per l'attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono del reato in esame quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge consapevolmente (i) espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, avendo riguardo situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, secondo modalità concretamente idonee a indurre altri (i soci o il pubblico) in errore. Per la consumazione della contravvenzione prevista dall'art. 2621 è sufficiente che la falsa dichiarazione o l'omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

L'art. 2622 punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il medesimo articolo specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni sopra analizzate si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale;
- le comunicazioni interorganiche;
- le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo.

Sono fattispecie punibili:

- l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazione;
- l'omissione di informazioni obbligatorie per legge.

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge. Pertanto, il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti è consapevole dell'antigiuridicità della condotta tenuta.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti:

- amministratori;
- sindaci;
- soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- direttori generali;
- liquidatori.

Anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata, esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.).

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero che sono preposti alla redazione dei documenti contabili. In particolare, il bilancio si forma in esito a una attività che si estrinseca in:

- trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;
- rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta postazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)**

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici e deve, quindi, essere caratterizzata dalla frode.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale reato, proprio degli amministratori, è integrato dalla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o dalla liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Unica esimente è che tali operazioni siano compiute nei casi di legittima riduzione del capitale.

- **Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il reato può essere estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avvengono prima dell'approvazione del bilancio.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Per la fattispecie in esame, causa estintiva del reato è la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società, scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Causa estintiva del reato è il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Tale reato è proprio dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

successive modifiche;

Consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)**

La fattispecie in esame è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che è stato poi annoverato tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

La commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, il soggetto che opera presso l'ente medesimo dà denaro o altra utilità (anche per interposta persona) "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori", nonché a ai soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà loro spettanti.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

La commissione di tale fattispecie può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente, sussistendone gli altri presupposti previsti dal Decreto, in primo luogo, qualora il soggetto che opera presso l'ente medesimo offre o promette denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive", al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o degli obblighi di fedeltà loro spettanti, qualora tale offerta e/o promessa non venga accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni o quote non collocate;
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- falsificazione del numero degli intervenuti.

Perché di tale reato possa rispondere la società, questo deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La norma punisce la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)**

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

6.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato D: reati societari"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili.

- Con riferimento alla **gestione delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali (adempimenti societari)**, fermo restando che il bilancio viene redatto da HCBE, con riferimento alle attività a ciò necessarie che vengono svolte presso la succursale italiana, quest'ultima è tenuta a conformarsi ai seguenti principi di comportamento, se e nella misura in cui siano applicabili:
 - improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con

particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire, promettere e omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato.

➤ Con riferimento alla **gestione dei rapporti con gli organi sociali e con la società di revisione**, la Società è tenuta a conformarsi ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- gli Amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento o la semplice promessa del conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

➤ Con riferimento alla **gestione dei rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate**, la Società è tenuta a conformarsi alle seguenti regole di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- redigere i contratti e gli accordi con le altre società del gruppo e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;

- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

- Con riferimento all'attività di **scelta ed assunzione del personale**, trovano applicazione le regole previste al **paragrafo 3.7.** in tema di assunzione del personale, nonché le seguenti ulteriori regole:
 - assicurare la compilazione in maniera completa ed accurata della nota spese presentata e la verifica della congruità ed attinenza della spesa effettuata, nonché la verifica formale e fiscale della richiesta di rimborso prima di procedere alla restituzione;
 - documentare accuratamente e con completezza le spese oggetto di richiesta di rimborso con indicazione dell'oggetto delle spese sostenute e dei soggetti che ne hanno beneficiato;
 - assicurare il rispetto dei limiti di spesa e dei poteri autorizzativi in accordo con il vigente sistema di procure e deleghe;
 - creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta fondato su criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi raggiunti;
 - prevedere la separazione dei ruoli fra chi autorizza e chi controlla l'assegnazione dell'incentivo;
 - prevedere che eventuali sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi a dipendenti, collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - conservare la documentazione, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
 - prevedere obiettivi da raggiungere esclusivamente di carattere economico, ma prevederli altresì di carattere qualitativo, oltre che leciti.
 - Con riferimento alla **gestione degli adempimenti fiscali**, vigono le seguenti regole di condotta:
 - operare secondo i principi della trasparenza, della puntualità e del rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente, instaurando con la P.A. rapporti fondati sulla collaborazione e il riconoscimento del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
 - elaborare i dati e i documenti rispettando le scadenze e le tempistiche previste dalla normativa *pro tempore* vigente, così da rappresentare in modo veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili.
- Viene espressamente vietato:
- fornire alla Pubblica Amministrazione dati e documenti incompleti, non chiari e/o che riportano informazioni false, anche intervenendo con alterazioni o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.
- Con riferimento alla **selezione e gestione dei dealer**, vigono le seguenti regole di condotta:

- nel processo di selezione dei *dealer* vengono applicati criteri di valutazione che consentano di valutarne l'onorabilità (avendo riguardo, a titolo esemplificativo, all'esistenza di condanne penali, anche attraverso la consultazione di banche) e l'attendibilità e affidabilità professionale;
- il processo di selezione è strutturato in modo da garantire la segregazione dei ruoli e assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto.

Viene espressamente fatto divieto di:

- erogare a favore del *dealer* incentivi in denaro e disporre pagamenti, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati che possano arrecare vantaggio a HCIT;
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore dei *dealer* al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società o raccogliere informazioni non disponibili.

➤ Con riferimento alla **gestione delle attività di erogazione e recupero crediti**, vigono le seguenti regole di condotta:

- assicurare che il processo con cui vengono gestiti gli adempimenti necessari sia trasparente e preveda la segregazione dei ruoli;
- garantire che le operazioni poste in essere vengano adeguatamente documentate, in modo da consentirne la tracciabilità e la verificabilità *ex post*.

Viene espressamente vietato:

- promettere o offrire indebitamente denaro o altri benefici di qualsivoglia natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno), al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- richiedere e/o ricevere denaro o altre utilità non dovuti da parte della clientela per compiere o per omettere atti dovuti.

➤ Trovano applicazione le medesime regole di comportamento indicate al **paragrafo 3.7.** con riferimento alle seguenti aree/attività sensibili:

- **selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze;**
- **gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici;**
- **gestione dei rapporti con la P.A. e con le Autorità di Vigilanza.**

7. Reati contro la personalità individuale

7.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del Decreto

Tra i reati previsti dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001, rileva in particolare quello previsto e punito dall'art. 603-*bis* c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", che punisce le condotte di:

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di HCIT, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Posto che per buona parte dei reati di cui sopra il rischio di commissione è remoto, non può escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato ad opera di Dipendenti o Collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali, così integrandosi i reati di cui agli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p.

Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, HCIT richiama i principi del Codice etico e le apposite policy sull'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

7.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato E: reati contro la personalità individuale"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne;
- verificare che nei contratti di appalto, trasporto, servizi e *outsourcing* in generale, l'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno e che vi sia violazione delle disposizioni normative in materia;
- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante

rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie)

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

8.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto

L'art. 25-*septies* è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, per poi essere modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Nell'attuale formulazione, l'art. 25-*septies* prevede quindi che i reati di seguito illustrati, al ricorrere dei presupposti al ricorrere dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'ente, possano determinare una responsabilità per la Società.

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Commette il delitto in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con condotte poste in essere in violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/2007, e comunque con condotte in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

• Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

Tale norma sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano state causate, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro. Non è quindi sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere altresì accertato che tale infrazione ha direttamente reso possibile l'evento, che non si sarebbe verificato se la predetta violazione della normativa in materia di salute e sicurezza non fosse avvenuta.

Trattandosi di reati puniti a titolo di colpa, l'elemento soggettivo è dato dall'inosservanza delle norme precauzionali individuate dal legislatore nella normativa di riferimento e il grado di diligenza richiesto è quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile.

Soggetto attivo del reato è il soggetto che presso la Società è datore di lavoro ovvero il soggetto delegato ai sensi di legge.

8.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- operare secondo i principi generali di condotta dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;
- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
- verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;

- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

8.3. Le ulteriori previsioni del D. Lgs. 81/2008

Le procedure e le misure applicate in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro risultano conformi con quanto previsto anche dal D. Lgs. 81/2008.

Nello specifico, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rubricato "*Modelli di organizzazione e gestione*", stabilisce che il Modello, affinché dispieghi la sua efficacia esimente, deve essere adottato ed efficacemente attuato al fine di:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società ottempera nel continuo agli obblighi di legge tempo per tempo vigenti in materia di normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni

contenute nel D.Lgs. 81/2008.

In particolare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata definita da tempo e ben prima dell'introduzione del D.Lgs. 81/2008 ed è stata documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale della Società.

La politica aziendale, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve evidenziare:

- l'impegno dell'azienda ad adottare procedure e misure di igiene industriale attraverso l'effettiva e non solo formale consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l'orientamento verso le azioni preventive tramite il monitoraggio e l'esame periodico delle situazioni di potenziale rischio;
- l'obiettivo del miglioramento continuo tramite la partecipazione di tutti i dipendenti attraverso la diffusione delle informazioni pertinenti e la circolazione di comunicazioni in tutti i livelli;
- la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere, esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

9.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto

L'entrata in vigore del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90) ha determinato l'introduzione dell'art. 25-*octies* nel D. Lgs. 231/2001.

Tale norma prevede quindi che l'ente sia punibile per i reati "*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*" al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente.

Tra le modifiche che il legislatore ha apportato alle fattispecie di cui sopra, si richiamano quelle più recenti introdotte con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*" (di seguito "**D. Lgs. 195/2021**").

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Ferma restando l'ipotesi di cui sopra, il D. Lgs. 195/2021 ha introdotto la punibilità anche per l'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto ovvero di compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche per il riciclaggio è stata introdotta la punibilità nei casi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Al di fuori dei casi di concorso nel reato di riciclaggio commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche per tale fattispecie, il D. Lgs. 195/2021 ha previsto la punibilità nei casi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

L'articolo 648-ter.1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ferma restando l'ipotesi di cui sopra, il D. Lgs. 195/2021 ha introdotto la punibilità anche per l'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

Il comma 5 specifica come non siano punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La fattispecie prevede delle attenuanti e delle aggravanti a seconda di alcune caratteristiche specifiche della condotta.

9.2. Focus sul reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'introduzione del reato di autoriciclaggio nel Codice penale italiano ha determinato il recepimento nell'ordinamento italiano delle sollecitazioni di numerosi organismi internazionali per contrastare la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la corruzione anche a livello internazionale.

Viene infatti superato il costante orientamento legislativo e giurisprudenziale teso a escludere la punibilità, sia a titolo di riciclaggio sia di reimpiego, dell'autore o del concorrente del reato base (c.d. "*privilegio di autoriciclaggio*"), che si fondava sul fatto che le attività volte a nascondere, trasferire, occultare i profitti del reato (che caratterizzano il reato in esame) costituissero la naturale evoluzione della commissione del reato base e, come tali, non fossero punibili.

Introdurre il reato specifico di autoriciclaggio si fonda sulla consapevolezza della portata offensiva della condotta, che il legislatore quindi valorizza come un fatto diverso e non consequenziale rispetto al reato-base da cui derivano le illecite vengono poi immesse nel mercato legale, alterandone il corretto funzionamento.

Da un punto di vista degli elementi costitutivi del reato, sono riscontrabili le condotte tipiche del

riciclaggio e del **reimpiego**, in quanto si articola in:

- realizzazione di una o più operazioni, spesso di natura finanziaria, tese a disunire i proventi illegali dalla loro fonte;
- reinserimento del provento dell'illecito nell'economia legale.

Scopo della norma è impedire:

- da un lato, condotte atte ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei proventi dei reati presupposto;
- dall'altro lato, evitare che gli autori o i concorrenti del reato presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti".

Rispetto al riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti si annovera anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altre utilità (posto in essere tramite idonee modalità) viene qualificato in termini di concretezza con il relativo avverbio.

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità in relazione al delitto-base (art. 648-ter.1, co. 7, c.p.).

9.3. Considerazioni sulle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto

Poiché le fattispecie delittuose in esame possono essere compiute da chiunque (reati comuni), si deve ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'ente.

A tal proposito, l'art. 648-ter.1 c.p. "*Autoriciclaggio*", al comma 5, specifica come, salvo quanto disposto ai commi I, II e III "*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*". Tale attinenza potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da delitto o in caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione, per esempio, di un appalto.

Viceversa non sarà ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui personale dell'ente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio di impresa in cui operano. Analoga osservazione può essere riferita anche all'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale, fermo restando che ciò non sembra però applicabile al delitto

di autoriciclaggio, stante l'ampia formulazione dello stesso.

Pertanto, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice da condurre caso per caso circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la Società.

Le modifiche apportate alle fattispecie in esame dal D. Lgs. 195/2021 possono essere sintetizzate come segue:

- per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) viene estesa la punibilità anche alle ipotesi in cui denaro, beni o altre utilità provengano anche da un delitto colposo;
- per tutti i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto la punibilità viene estesa anche a denaro o cose che sono proventi di contravvenzioni, purché esse siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- estensione della giurisdizione italiana ai fatti di Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione (ai sensi della modifica apportata all'art. 9, comma 4 c.p.).

9.4. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e della normativa (primari e regolamentare) bancaria, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma anche i *dealer*, i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa, anche indirettamente, provenire da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- attuare sistemi di monitoraggio per verificare nel continuo che i destinatari che rivestono ruoli in aree sensibili alla commissione dei reati in esame operino sulla base della normativa e delle procedure interne vigenti ai fini della prevenzione degli stessi;
- prevedere che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (attraverso, per esempio, bonifici e assegni);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- strutturare i processi aziendali in modo tale da garantire i principi di (i) tracciabilità delle operazioni eseguite, che consente di poterle ricostruire *ex post*, e (ii) il principio di

segregation of duties;

- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali;
- monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti);
- prevedere l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di commissione di condotte commesse in violazione delle procedure e delle politiche aziendali relative ai reati in esame;
- offrire programmi di formazione del personale che opera in aree sensibili alla commissione del reato di riciclaggio.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs.231/2001;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito.

Di seguito, vengono indicate le regole e i principi che riguardano le attività sensibili via via indicate, che, in virtù della rilevanza che assumono nell'operatività aziendale, la Società ha ritenuto di presidiare con obblighi ulteriori la **selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze.**

In particolare, devono trovare applicazione i seguenti principi di comportamento:

- attuare procedure chiare e ben strutturate nella fase di selezione delle controparti contrattuali;
- documentare le fasi della richiesta di acquisto, selezione dei fornitori, emissione dell'ordine e impegno alla spesa, effettuazione della prestazione, fatturazione e autorizzazione al pagamento;
- documentare e conservare la documentazione predisposta e raccolta nel corso delle attività che vengono poste in essere nell'ambito di tale area sensibile (selezione del fornitore, richiesta di acquisto, autorizzazione alla spesa).

È fatto divieto di:

- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e, se esistenti, alla prassi vigenti nel settore in cui opera la Società;
- effettuare acquisti che non trovino giustificazione in una reale e provata esigenza della Società, impiegando denaro o altre utilità provenienti da reato al fine di occultarne la provenienza illecita.

10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

10.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del Decreto

IL D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ha apportato modifiche:

- al Codice Penale, in cui è stato introdotto l'art. 493-*quater* e sono stati modificati l'art. 493-*ter* e l'art. 640-*ter* c.p.;
- al D. Lgs. 231/2001, in cui è stato introdotto l'art. 25-*octies*.1, che disciplina i "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

Pertanto, al ricorrere di tutti i presupposti ulteriori previsti dal D. Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del Decreto, la Società può rispondere nel caso di:

- commissione dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p. e 640 c.p., quest'ultimo quando aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 1);
- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2).

Di seguito l'analisi delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del Decreto.

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)**

La norma punisce chiunque, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punito, in particolare chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento o che abilitino al prelievo di denaro/acquisti di beni ovvero possiede cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p. per il delitto di cui sopra è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 2, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici**

diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede che venga punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

• Frode informatica (art. 640-*ter*, comma 2 c.p.)

Ai sensi dell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001 rileva l'ipotesi in cui dalle condotte di cui all'art. 640-*ter*, comma 1 c.p. si determinano trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

10.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- l'utilizzo delle carte di credito o di pagamento e di qualsivoglia strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (tra cui carte prepagate o bonifici elettronici) deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti (improntate a trasparenza, tracciabilità *ex post* e tassatività degli strumenti utilizzabili) e solo ed esclusivamente da parte di soggetti che a ciò siano autorizzati;
- in continuità con il presidio di cui al punto precedente e sempre in applicazione dei principi di trasparenza, tassatività e tracciabilità, i pagamenti, effettuati con qualsiasi mezzo rilevante ai sensi delle norme sopra richiamate, devono essere effettuati solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- assegnare unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti le credenziali di accesso/di autenticazione per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento diversi dal contante, fornendo regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di

soggetti terzi;

nel caso in cui i sistemi informatici dovessero essere utilizzati da soggetti che non sono inquadrati nella struttura della Società, tali soggetti devono essere debitamente ed espressamente autorizzati da HCIT e devono garantire alla stessa la piena adesione ai principi, alle regole di comportamento alle procedure che regolano i processi aziendali in tale ambito.

Viene espressamente vietato:

- l'utilizzo di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi nel caso in cui la Società non sia titolare degli stessi o non abbia ricevuto espressa autorizzazione;
- l'utilizzo di carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento messi a disposizione da fornitori o canali che non siano stati precedentemente valutati e accreditati dalla Società sulla base dei criteri con cui HCIT è solita valutare qualsivoglia fornitore di beni e servizi (si richiamano sul punto tutti i principi e regole di condotta richiamate nei paragrafi precedenti);
- falsificare, alterare o cedere carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- alterare i sistemi informatici/telematici della Società o di soggetti terzi o intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi utilizzati, trovando piena applicazione in tal senso tutte le regole e i presidi indicati a proposito dei delitti informativi e trattamento illecito di dati.

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

11.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-bis) della L. 633/1941**
- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione del l'autore (art. 171, co. 3 della L. 633/1941)**
- **Duplicazione e detenzione abusiva di software (art. 171-bis, comma 1 della L. 633/1941)**

Ai sensi della norma in esame vengono punite le condotte di chi, senza averne il diritto, duplica programmi per elaboratore ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati.

Ai fini della punibilità non è necessaria una finalità direttamente patrimoniale, essendo sufficiente il fine di trarre profitto dalla detenzione e pertanto devono essere ritenute punibili anche le condotte di detenzione non finalizzata al commercio, come ad esempio l'utilizzo del software duplicato per la propria attività.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2 della L. n. 633/1941)**
- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere del l'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter L. 633/1941)**
- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171- septies della L. 633/1941)**
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies della L. 633/1941).**

11.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informativi e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- rispettare le procedure e le indicazioni fornite dalla Società per la gestione del sito internet e della directory di rete aziendale, individuando in modo preciso e conforme al principio di *segregation of duties* i soggetti che intervengono nei processi di cui sopra, che comprende anche la valutazione della documentazione e delle informazioni pubblicate;
- garantire l'accesso al sito internet (per le aree riservate) e alla directory di rete aziendale ai soli soggetti in possesso di specifiche credenziali di autenticazione;
- fornire, per quanto di propria competenza, alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischi in materia di responsabilità amministrativa degli Enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- verificare che non esistano altrui diritti d'autore nel caso di realizzazione di attività promozionali e di comunicazione.

Viene espressamente fatto divieto di:

- assumere condotte difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla Società nelle procedure vigenti;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25-*decies* del Decreto

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

12.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- operare in conformità con i principi generali contenuti nel Codice Etico a, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti e/o documenti con rilevanza esterna devono essere appositamente incaricati dalla Società.

Vengono espressamente vietate le seguenti condotte:

- operare in violazione della normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali, ivi compresi ausiliari e periti d'ufficio degli stessi, a favorire indebitamente la Società;
- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società, indurre con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di farla tacere o mentire;
- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, porre in essere condotte tese a influenzare il giudizio degli organismi pubblici o nominati da giudice per

effettuare ispezioni/controlli/verifiche;

- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione in sede di contenzioso/arbitrato;
- ottenere indebitamente dalla Pubblica Amministrazione trattamenti di favore e/o omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

13. Reati ambientali

13.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)**

Il reato in esame (reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali) si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dalla legge di rifiuti con pericolosi (comma 1, lettera a) e pericolosi (comma 1, lettera b);
 - realizzazione o gestione una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo) anche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite dalla normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente di miscelazione di rifiuti (comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche (comma 6, primo periodo).
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)**

La fattispecie analizzata si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono integrate le seguenti condotte (indicate al comma 4):

- effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, con applicazione della pena di cui all'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni, prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
 - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
 - usare un certificato falso durante il trasporto.
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)**

Il reato in esame si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. In tal caso si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 6);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Nel caso in cui vengano trasportati rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 7, secondo e terzo periodo);
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto (comma 8, primo periodo), anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo periodo).

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività del HCIT, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- scarichi di acque industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs.n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

13.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel

documento **"Allegato K: reati ambientali"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili (nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico) e in considerazione del fatto che la gestione delle processi che rientrano nelle predette attività sensibili è affidata a Santander Consumer Bank (sulla base di un accordo di *servicing* stipulato con HCIT), HCIT dà comunque atto che trovano applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta e principi:

- operare ai sensi di quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta, mantenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti.
- garantire che tutto il personale interno sia formato e responsabilizzato rispetto alla corretta gestione dei rifiuti, estendendo questo tipo di informazioni anche a coloro che operano per conto dell'azienda sulle tematiche ambientali e di sicurezza;
- prestare la massima collaborazione con le società che gestiscono il ciclo rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare sull'operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti in ordine alla conformità dell'operato della stessa alla normativa ed ai principi vigenti in materia di tutela ambientale.

14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

14.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del Decreto

Nella sua attuale formulazione, ai sensi dell'art. 25-*duodecies*, del Decreto assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- l'impiego alle proprie dipendenze da parte di un datore di lavoro di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998);
- ai sensi del comma 12-bis, le pene sono aumentate (a) se i lavoratori occupati sono un numero superiore a tre, (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3 c.p.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività del HCIT, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, comma 3 del D. Lgs. 286/1998, cui fanno seguito i commi 3-*bis* e 3-*ter* recanti l'indicazione delle ipotesi di aumento di pena);

- il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998).

14.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole e i medesimi principi elencati nei paragrafi precedenti a proposito delle aree sensibili, ossia:

- **assunzione del personale;**
- **selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze.**

15. Reati tributari

15.1. I reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)**

Il delitto in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni relative alle imposte menzionate indichi elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nonostante il reato in esame preveda la punibilità per "chiunque" attui una dichiarazione fraudolenta, l'illecito di cui art. 2 del D. Lgs. 74/2000 risulta essere un "reato proprio", in ragione del fatto che può concretamente essere commesso unicamente da soggetti tenuti ad obblighi dichiarativi e liquidativi ai fini fiscali.

Inoltre, si considera consumato nel momento in cui la dichiarazione relativa alle imposte sul reddito o sull'IIVA viene concretamente presentata all'amministrazione finanziaria.

Il reato in esame ha necessariamente una struttura bifasica, delineandosi, a titolo esemplificativo:

- una prima fase in cui si verifica una condotta preparatoria alla commissione del reato, quale l'acquisizione o emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- una seconda fase che in cui avviene la registrazione all'interno dei documenti contabili di una fattura per la prestazione medesima.

Sul tema, tuttavia, si evidenzia come l'utilizzo di fatture non risulta l'unica modalità commissione del reato, ma può altresì configurarsi il delitto in esame nell'ipotesi in cui la Società si avvalga di "altri documenti", con ciò intendendo ulteriori documenti aventi valore probatorio analogo in base

alle norme tributarie, potendo assumere pertanto rilievo – a titolo esemplificativo – anche ricevute fiscali, note di credito, documenti di trasporto.

Ulteriore elemento costitutivo risiede nell'elemento dell'inesistenza dell'operazione registrata, che può essere ravvisata nelle ipotesi di:

- inesistenza oggettiva, che si concretizza ove la fattura si riferisca a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta), ovvero realizzata solo parzialmente, con ciò intendo prestazioni che indichino un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto;
- inesistenza soggettiva, integrata nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con specifico riferimento all'interposizione fittizia.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano emesse fatture per forniture di beni e servizi non erogati o erogati solo parzialmente, permettendo alla Società di annoverare nei registri contabili passività totalmente o parzialmente inesistenti.

In particolare, alla luce delle attività sociali, possibili modalità di commissione del delitto possono consistere in fatturazioni per operazioni di sponsorizzazione non concretamente attuate, ovvero per spese di consulenza o fornitura, anche nei confronti della Controllante, non sostenute o sostenute per entità quantitativamente minori.

Analogamente, ipotesi di dichiarazione fraudolenta possono altresì concretizzarsi nell'ipotesi in cui le operazioni si riferiscano a soggetti differenti da quelli indicati in fattura, ove tale condotta sia posta in essere al fine di evitare il versamento di imposte.

• **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e raggiri (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e raggiri sanziona l'ente o la società che, compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente false, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi di frodolenti che possano ostacolare gli accertamenti o indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica all'interno delle dichiarazioni sui redditi o relative al valore aggiunto:

- attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
- crediti o ritenute fittizi.

Ad ogni modo, il delitto in esame si configura unicamente ove ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa, per taluna delle singole imposte, è superiore a € 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, entro € 300.000,00.

Il delitto dichiarativo in esame si pone a completamento delle condotte fraudolente di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, sanzionando penalmente tutte quelle fattispecie idonee a frodare gli interessi erariali che siano poste in essere mediante ulteriori e differenti modalità che non consistano nell'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi una rilevanza ai fini fiscali.

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, e delle conseguenti ipotesi sanzionatorie, il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 chiarisce come non costituiscano mezzi fraudolenti *"la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali"*, tracciando in tal senso una netta differenziazione tra il delitto in oggetto e l'illecito di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000.

Sulla base di quanto sopra riportato e delle previsioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000, integrano il reato in esame:

- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti per operazioni inesistenti sotto il profilo economico, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli con cui il contratto è stipulato, ove tale condotta sia posta in essere con finalità fraudolente;
- l'utilizzo di documenti falsi, tra i quali possono essere annoverati perizie tecniche o attestati di varia natura acquisiti al fine di beneficiare di crediti d'imposta o di iper-ammortamenti previsti dalle disposizioni tributarie;
- il ricorso ad altri mezzi fraudolenti, quali, a titolo esemplificativo, un mendace e fraudolento utilizzo dei sistemi informatici della Società per la tenuta della contabilità, al fine di trarre in inganno l'amministrazione finanziaria.

Fermo il compimento di tali condotte, ai fini delle configurabilità del delitto di cui all'art. 3 D. Lgs. 74/2000, è necessaria la presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, ovvero la tenuta e archiviazione di tali documenti ai fini di prova nei confronti della medesima, non potendosi configurare l'ipotesi di dichiarazione infedele mediante artifici e raggiri senza l'evasione dell'imposta e, in aggiunta, la frode deve superare le soglie dimensionali previste dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 74/2000.

• **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)**

Il reato prevede la punibilità di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta.

A differenza dei delitti sopra elencati, che si considerano commessi nel momento di registrazione delle fatture all'interno dei documenti contabili, l'illecito in esame ha una natura istantanea e di condotta, a nulla rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, il successivo utilizzo della fattura da parte di un terzo.

Risultando il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione un elemento costitutivo della fattispecie, il delitto non ricorre ove l'emissione di fatture o altri documenti sia preordinata all'ottenimento di vantaggi, anche fiscali, per la società emittente.

Poiché ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa, il delitto in esame potrebbe configurarsi ove dal riconoscimento di una remunerazione (anche indiretta) da parte di soggetti terzi, ai fini della emissione di fatture per operazioni inesistenti.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Il reato in esame potrebbe essere integrato mediante la distruzione dei registri IT nei quali sono registrate le fatture e gli altri documenti con valore contabile, ovvero mediante la tenuta di registri "occultati", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)**

Il reato prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata).

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata).

Ai fini della commissione del reato in esame, non risulta necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e, pertanto, il momento commissivo è individuato nel momento in cui viene posta in essere una qualsiasi disposizione del patrimonio aziendale tesa a mettere in pericolo l'adempimento di un obbligo tributario.

Il reato in esame potrebbe essere commesso mediante l'alienazione simulata o relativa di beni della Società, con ciò intendendo la cessione in tutto o in parte di beni appartenenti al complesso aziendale, ovvero mediante interposizione fittizia, che potrebbe verificarsi in ipotesi di trasferimento solo apparente di risorse aziendali a terze parti, al fine di sottrarre le medesime da eventuali procedure di riscossione coattiva.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari sopra elencati, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

15.2. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis* del Decreto sanzionano l'ente o la società nell'ipotesi in cui i medesimi siano compiuti:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; nonché
- al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000,00.

Si precisa, rispetto a quanto rappresentato, come la formulazione della norma lasci intendere come l'evasione IVA debba essere valutata non già in capo al singolo contribuente, bensì debba essere computata avendo riguardo all'effetto complessivo generatosi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "*sistema fraudolento transfrontaliero*".

Alla luce di tali considerazioni, la probabilità di commissione dei reati di seguito riportati appare remota, in considerazione del limitato volume di operazioni transfrontaliere poste in essere dalla Società, riferibili, in aggiunta, a una pluralità di parti.

Ad ogni modo, la Società, con riferimento all'area in esame, richiede il rispetto delle previsioni e dei divieti dettati dal presente Modello e dalle procedure aziendali vigenti a quanti svolgano attività riferibili alle attività, direttamente o indirettamente, con rilevanza transfrontaliera.

• **Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)**

Il delitto in esame si configura nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto (ovvero sui redditi), vengano indicati nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ove congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 100.000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore a € 2.000.000,00.

Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non si tiene in considerazione l'eventuale non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati risultano in ogni caso indicati nel bilancio, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Da ultimo, al di fuori delle ipotesi sopra riportate, l'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 esclude la punibilità del contribuente nell'ipotesi in cui le valutazioni complessivamente considerate ai fini del computo degli elementi attivi e passivi differiscano in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

In primo luogo, va evidenziato come il delitto in esame risulti un reato:

- proprio, potendo risultare integrata la fattispecie unicamente da quanti siano tenuti al versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi;
- istantaneo, risultando integrato nel momento di presentazione di una dichiarazione non veritiera.

Più specificatamente, al fine di costituire un presupposto ai fini della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, il delitto deve essere commesso "*al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto*", essendo conseguentemente necessario il dolo specifico alla realizzazione dell'illecito.

In secondo luogo, come espressamente disposto dall'art. 25-*quinquiesdecies* comma 1-*bis* del Decreto, l'imposta evasa deve essere complessivamente superiore ai € 10 milioni, da computarsi con riferimento al sistema fraudolento transfrontaliero volto all'evasione dell'imposta medesima.

Infatti, la circostanza che il sistema fraudolento sia transfrontaliero, unitamente al superamento della soglia indicata, è preconditione ai fini della rilevanza del delitto ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01.

Da ultimo, rispetto alle possibili modalità di configurazione di una responsabilità in capo alla Società ai sensi del Decreto, risulta altresì necessario che il delitto inerisca a "*sistemi fraudolenti transfrontalieri*".

Sul tema, si evidenzia che l'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 non fa in ogni caso riferimento a condotte fraudolente, in ragione del fatto che, al ricorrere delle stesse, sarebbero alternativamente integrati i reati di cui agli artt. 2 e 3 del menzionato decreto.

Sulla base delle considerazioni esposte, il delitto di dichiarazione infedele risulta ipotizzabile ove l'ingannevolezza attenga alla catena di operazioni in cui la condotta si inserisce, in quanto, nel caso si riferisca alla condotta stessa, sarebbero integrati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o raggiri.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

Il delitto in esame sanziona penalmente chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presenta le relative dichiarazioni, ove l'imposta evasa, con riferimento alla singola imposta, sia superiore a € 50.000,00.

È sanzionato altresì il sostituto di imposta che ometta la presentazione della relativa dichiarazione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000,00.

Da ultimo, la norma in esame esclude espressamente a punibilità del soggetto che presenti la dichiarazione (sui redditi) o sul valore aggiunto entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ovvero presenti una dichiarazione non sottoscritta o non redatta su un modello non conforme.

Per quanto attiene alla rilevanza ai fini 231/01, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al delitto di dichiarazione infedele.

In tal senso, si evidenzia come sia necessario che la condotta di omessa presentazione delle imposte sia connessa al territorio di due o più Stati dell'Unione Europea e si inserisca all'interno di sistemi transfrontalieri volti a ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di € 10 milioni di imposta evasa. Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, le ipotesi di esterovestizione di società – appositamente create al fine di evadere le imposte – riconducibili a un ente o a una società tenuta al versamento dell'IVA sul territorio della Repubblica.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)**

È sanzionato ai sensi del delitto in esame il soggetto che non versi le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Rispetto alla definizione di credito “non spettante”, rientrano all’interno della medesima unicamente quei crediti che non siano utilizzabili (o non più utilizzabili), per una qualsivoglia ragione di natura normativa all’interno del modello F24.

Diversamente, è considerato inesistente il credito artificiosamente ricostruito o rappresentato, configurandosi una rappresentazione mendace della realtà (ad esempio, crediti derivanti da una condizione sospensiva non ancora verificatasi).

Rispetto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia a quanto già esposto con riferimento ai delitti di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele.

15.3. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da HCIT

Le aree e le attività sensibili di HCIT individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato M: reati tributari**”.

Ferma restando l’applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione ulteriori principi di comportamento, che, unitamente a quelle già illustrate nei paragrafi che precedono, permeando l’operatività aziendale nelle aree sensibili individuate, costituiscono un sistema integrato di presidi idoneo prevenire la commissione di reati tributari:

- nello svolgimento delle attività aziendali che hanno rilevanza diretta ai fini fiscali;
- nei processi a rischio indiretto, che non includono attività di natura fiscale, ma che possono in ogni caso avere riflessi sul piano tributario (a titolo esemplificativo, rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici, gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza, tenuta delle scritture contabili e archiviazione della relativa documentazione).

Le regole di condotta che devono trovare applicazione sono:

- operare in coerenza con i principi del Codice Etico e di Condotta, avendo riguardo ai principi delle legalità e della correttezza, nonché nel pieno rispetto delle deleghe attribuite agli esponenti aziendali, della tracciabilità dei processi, della segregation of duties e della trasparenza;
- operare secondo correttezza, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, ai fini della formazione del bilancio e nella predisposizione di tutte le comunicazioni sociali – che devono essere redatte con chiarezza e completezza – così da fornire un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- provvedere tempestivamente e ai sensi di legge all’adempimento delle obbligazioni tributarie dovute;
- operare secondo correttezza e nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne nello svolgimento delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione

delle medesime;

- gestire la fatturazione attiva e passiva secondo le previsioni normative tempo per tempo vigenti, garantendone la tracciabilità e la documentabilità;
- richiedere che i soggetti terzi che assistono eventualmente HCIT nelle attività di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- gestire i processi attraverso procedure aziendali che (i) consentano la tracciabilità delle singole operazioni, l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle funzioni interessate e (indichino) i dati e le notizie che gli stessi devono fornire e i criteri applicati per le rilevazioni contabili;
- garantire la completezza e la veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo a livello informatico e documentale incluso, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le remunerazioni e i compensi aggiuntivi eventualmente erogati al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i quali la Società risulti sostituto di imposta;

Viene inoltre fatto esplicito divieto, nell'ambito dell'Area in esame, di:

- produrre dati e documenti con valori fiscali fittizi o non veritieri, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- nella gestione dei rapporti con i fornitori, verificare che possano effettivamente fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali, nonché service level agreement (SLA) definiti;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che

sostanziale svolgendo puntuali controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;

- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali di tutte le fasi che determinano l'acquisto di beni e dei servizi;
- analizzare e documentare adeguatamente i potenziali impatti sul piano contabile, di bilancio e fiscale dei nuovi prodotti e del relativo *pricing*.

16. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi speciali

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (di seguito "**Convenzione di New York**"), ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater.

Pertanto, la Società potrebbe essere responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui vengano commessi i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, tra le più rilevanti si richiamano:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

In tale contesto, ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, rileva il rischio di instaurare rapporti contrattuali con clienti che perseguano (direttamente o indirettamente) finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e democratico, attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per il tramite di HCIT.

17. Reati transnazionali

La ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo) è avvenuta con la legge del 16 marzo 2006, n. 146, che ha altresì determinato l'estensione dell'ambito di applicazione del Decreto ai "reato transnazionale".

In particolare, l'art. 3 della L. 146/2006 prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato,
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

In applicazione della legge del 16 marzo 2006, n. 146, la responsabilità dell'ente deriva dalla commissione di uno dei seguenti reati aventi carattere di transnazionalità:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni normative contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

18. Altri reati

18.1. Reati con remota probabilità di accadimento per HCIT

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)**

Le fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*bis* del Decreto sono finalizzate alla tutela della fede pubblica, intesa come affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, elementi essenziali per garantire un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.

Le condotte ascrivibili ai reati in esame possono essere distinte in:

- contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati;
- acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.

Nello specifico, i reati annoverati dall'art. 25-bis del Decreto sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete" (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo. introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificato (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- **Reato di abuso di mercato (artt. 184,185,187-*quinquies* TUF, previsti dall'art. 25 - *sexies* del Decreto)**
 - **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

La norma punisce chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:

 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);

- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

➤ **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ferma restando l'ipotesi di non punibilità nel caso in cui il fatto venga compiuto da chi opera tramite ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

In merito ai reati di *market abuse*, vige l'obbligo espresso di:

- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- divulgare le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei dipendenti di HCIT;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre è fatto divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate.

Rispetto alle fattispecie indicate al paragrafo precedente, HCIT non ha riscontrato specifiche attività sensibili, stante il fatto che il rischio di commissione di tali reati nell'ambito dell'operatività della Società è remoto.

Pertanto, la Società ha ritenuto sufficienti in un'ottica di presidio e prevenzione i principi del Codice Etico e di quelli indicati nel Modello stesso.

18.2. Reati non rilevanti per HCIT

Alla luce dell'operatività della Società e dalle analisi effettuate sul rischio di commissione di reati, è apparso del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- delitti contro l'industria e il commercio (art.25-*bis*.1 del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-*quater*.1 del Decreto);

- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

In ogni caso, la Società condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, rispetto alle quali, pur non esistendo procedure specifiche volte a regolare lo svolgimento delle attività sensibili, comunque vige l'obbligo di rispettare i principi e le regole generali di cui al presente Modello e al Codice Etico.

A. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione

ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Legal; ▪ AML & Compliance; ▪ Responsabili delle funzioni rilevanti	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare: • traffico di influenze illecite; • concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità	• Sfruttamento dei rapporti istituzionali con esponenti della P.A., anche mediante la promessa/dazione di denaro e/o altra utilità, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società; • Promessa/dazione di denaro e/o altra utilità a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società.
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Legal; ▪ AML & Compliance; ▪ Finance	Gestione dei contenziosi	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare: • corruzione, concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità; • truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; • traffico di influenze illecite	• Promessa o dazione di denaro o altra utilità al giudice, al CTU o al cancelliere affinché compia atti contrari o conformi ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la società; • Alterazione o falsificazione di documenti mediante artifici o raggiri al fine di indurre in errore l'autorità giudicante, il CTU o il cancelliere; • Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo (as esempio il legale incaricato di gestire il contenzioso o il consulente tecnico di parte) come compenso per la mediazione nei confronti del giudice, del cancelliere o del CTU al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Società.
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ AML & Compliance; ▪ Finance; ▪ Risk	Rapporti con P.A., in particolare AGCM, Garante Privacy, Guardia di Finanza, Ivass, Banca d'Italia	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare:	• Alterazione della documentazione aziendale e/o delle scritture contabili al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera o al fine di ostacolare le attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche o di vigilanza;

		• truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; • concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità.	• Nel caso di ispezioni della PA, alterazione della documentazione aziendale e/o delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio • Nel caso di ispezione della P.A., promesse di denaro o altra utilità al fine di impedire che emergano eventuali irregolarità o non conformità; • Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ AML & Compliance.	Rapporti con la PA e con le Autorità di Vigilanza per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), in particolare: • truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; • corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità.	• Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di attestare l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, così da determinare un'autorizzazione o licenza altrimenti non dovuta; • Promessa o dazione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere benefici o vantaggi nell'iter in corso o da avviare.
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ AML & Compliance; ▪ Risk.	Rapporti con P.A. (in particolare, AGCM, Garante della privacy, Ivass e Banca d'Italia) per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico.	• Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società o al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera; • Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.
▪ AML & Compliance; ▪ Finance.	Rapporti con la P.A. per la richiesta di sovvenzioni o finanziamenti e predisposizione della relativa documentazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) in particolare, in particolare: • truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; • corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità; • traffico di influenze illecite	• Alterazione o falsificazione della documentazione, omissione di informazioni dovute o presentazione di documenti falsi al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, per un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.; • Promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario della PA per l'ottenimento di un'indebita erogazione; • Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un'erogazione altrimenti non dovuta; • Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.

▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), in particolare: • traffico di influenze illecite; • corruzione, concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità.	• Conclusione di contratti con un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società; • Conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, omettendo di effettuare una adeguata selezione degli stessi al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Commercial; ▪ Legal; ▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società
▪ IT/Ops & IS; ▪ Finance; ▪ AML & Compliance	Interrogazioni o accesso ad archivi, data base o file della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001), in particolare: • frode informatica e truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; • concussione, corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità.	• Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione al fine di accedere abusivamente ad archivi o banche dati al fine di acquisire i dati in esso contenuti (con apposite apparecchiature) senza corrispondere o corrispondendo parzialmente i costi relativi agli accessi alle altre banche dati pubbliche; • Alterazione del funzionamento di un sistema informatico/telematico della P.A. al fine di alterare indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società; • Dazione o promessa di denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di avere accesso a dati o informazioni altrimenti non disponibili.
▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica e truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico	Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di alterare la documentazione e/o ottenere un indebito vantaggio
▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale	Rapporti istituzionali con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte, OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità	• Applicazione di prezzi non di mercato o concessione gratuita di servizi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o al fine di esercitare un'indebita pressione; • Promessa o dazione di denaro o altra utilità a funzionario pubblico, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi altrimenti non dovuti; • Promessa o dazione di denaro o altra utilità componenti di OO.SSS. con funzione pubblica per alterazione illecita delle dinamiche giuslavoristiche e sindacali con strumenti illeciti.

- IT/Ops & IS; - Commercial; - AML & Compliance	Trattamento di dati personali e/o sensibili (ivi compresi quelli bancari)	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001) in particolare - corruzione, concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità; - truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico	- Nel caso di contestazione inerente il trattamento illecito di dati sensibili, promessa o dazione di denaro o altra utilità ai funzionari che rappresentano il Garante Privacy altre P.A.; - Nel caso di contestazione inerente il trattamento illecito dei dati sensibili, alterazione/falsificazione della documentazione richiesta nell'ambito delle ispezioni e qualsivoglia istruttoria condotta dalla P.A.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR;	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità	- Selezione e assunzione di personale indicato da esponenti della P.A. in violazione delle politiche aziendali o delle procedure interne o in palese conflitto di interessi, al fine di ottenere trattamenti di favore da parte della P.A.; - In occasione della liquidazione della retribuzione, riconoscimento di somme non dovute ad un dipendente vicino ad un Pubblico Ufficiale, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR; - Finance	Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare: - truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico; - concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità; - traffico di influenze illecite	- Induzione in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione; - Promessa o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto; - Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.
Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office)	Gestione delle comunicazioni agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza ambientale	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico	Falsificazione o alterazione di documenti/report relativi a interventi necessari in materia di salute e sicurezza che sono stati omessi ovvero omesso invio di documentazione/report

B. Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati

ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLEGITTIMO DEI DATI			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi	Accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare accesso abusivo a un sistema informatico o telematico	Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per accedere a sistemi informatici o telematici di P.A. o terzi, per alterarne il funzionamento ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti oppure per avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili

Potenzialmente, ogni funzione aziendale	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di alterare la documentazione e/o ottenere un indebito vantaggio.
- IT/Ops & IS; - Commercial; - AML & Compliance	Trattamento di dati personali e/o sensibili	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	Trattamento di dati personali e/o sensibili, in violazione della normativa vigente al fine di commettere uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.
IT/Ops & IS	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>) di proprietà della Società	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare: - il reato di cui all'art. 491 – bis c.p.; - il reato di cui all'art. 615-quater c.p.; - i reati di cui all'art. 615-quinquies, 635-quater e 635-quinquies c.p.; - i reati di cui all'art. 617-quater e 617-quinquies c.p.; - i reati di cui agli artt. 635-bis e 635-ter c.p.	- Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di altri reati (download di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa) rilevanti ai sensi del Decreto; - Falsificazione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, in particolare documenti sottoscritti con firma elettronica; - Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per procure abusivamente i mezzi di accesso (quali codici o password) a un sistema informativo o telematico di terzi o della P.A. al fine di ottenere un vantaggio per la Società; - Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per danneggiare un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi (ivi compresi i dati e le informazioni che contiene) o per interromperne il funzionamento, anche attraverso dispositivi, apparecchiature o programmi (in particolare i virus) al fine di procurare un vantaggio alla Società; - Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero per impedire o interrompere le predette comunicazioni tra sistemi, anche attraverso l'utilizzo di dispositivi, apparecchiature o programmi o altri mezzi idonei; - Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (anche dello stato o di altro ente di pubblica utilità) al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società.
IT/Ops & IS	Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01
Potenzialmente ogni funzione rilevante	Gestione delle caselle e-mail PEC	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare reato di cui all'art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo, senza il consenso dell'avente diritto al fine di commettere uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto

C. Allegato C: Delitti di criminalità organizzata

ART. 24-TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
Potenzialmente ogni funzione rilevante	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Violazioni della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk.	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Violazione delle regole di contabilità e alterazione/distruzione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico/finanziaria non veritiera, così da creare fondi neri o provviste diretti a realizzare condotte criminose e/o commettere altri reati (come i tributari)
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk.	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Alterazione dei flussi finanziari al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di commettere altri reati o creare fondi neri/provviste per la commissione di condotte criminose e ottenere un indebito vantaggio per la Società.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Potenzialmente ogni funzione rilevante	Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i>	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	Alterazione delle condizioni delle contrattuali relative attività in outsourcing, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati 231
Sales support	Selezione e gestione dei <i>dealer</i> (rapporti contrattuali e commerciali)	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	- Individuazione di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231; - Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui oppure l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione

			di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231.
AML & Compliance	Gestione degli obblighi e dei relativi adempimenti in materia AML/CFT	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere	- Rapporti illeciti con la rete commerciale (dolosa omessa formazione su rapporti clientela e obblighi di condotta) e violazione degli adempimenti ai fini antiriciclaggio; - Mancata segnalazione delle operazioni sospette al fine favorire la commissione del reato di riciclaggio.

D. Allegato D: Reati societari

ART. 25-TER – REATI SOCIETARI			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Responsabili funzioni rilevanti	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Promessa o dazione di denaro a un soggetto privato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Legal; - AML & Compliance; - Finance	Gestione dei contenziosi	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo (ad esempio, il legale incaricato di gestire il contenzioso o il consulente tecnico di parte) al fine di ottenere in giudizio un vantaggio per la Società
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - AML & Compliance; - Finance; - Risk; - Commercial	Rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali, per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati, fatturazione per prestazioni inesistenti, falsa fatturazione e/o alterazione dei tassi al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk; - IT & Operations	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali	- Alterazione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico finanziaria della società non corretta e non veritiera (per esempio, creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati e determinazione dell'imponibile per il calcolo e il versamento delle imposte a vantaggio della Società); - Nel caso di ispezioni della PA e/o nell'ambito delle attività di vigilanza svolte, alterazione della documentazione al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio

▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente della controparte, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società.
▪ Potenzialmente tutte le funzioni aziendali rilevanti	Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i>	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente del provider, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office)	Accesso a informazioni privilegiate e/o riservate e gestione delle comunicazioni verso l'esterno (come, a titolo esemplificativo, comunicazioni ai mass media e agli operatori del settore relative all'acquisto e vendita di titoli non quotati)	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare agiotaggio	• Utilizzo di informazioni privilegiate e/o riservate per la commissione di reati di insider dealing e insider trading; • Diffusione di notizie false (quali, la cessione di titoli della Società e/o di altre società del gruppo a prezzi o quantità differenti da quelli effettivi) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante	Gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione tra privati	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Risk	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali	Alterazione dei flussi finanziari (registrazione di fatture false per operazioni inesistenti e non documentabili come quelle per spese per consulenze, riconoscimento di corrispettivi per prestazioni a prezzi non di mercato o attraverso l'utilizzo fraudolento di penali o clausole contrattuali antieconomiche) al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari, e ottenere quindi indebiti vantaggi o benefici non dovuti
		Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione tra privati	Modifica o alterazione dei dati contabili presenti sui sistemi informativi, al fine di rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero in concorso con altri soggetti, tra cui quelli che operano nelle direzioni/aree aziendali deputate a svolgere le attività di gestione dei predetti sistemi

- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, anche in violazione della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance - AML & Compliance	Gestione delle operazioni di <i>pricing</i> e tassi sui finanziamenti	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali	Alterazione o falsificazione delle normali condizioni contrattuali, fatturazione per prestazioni inesistenti /falsa fatturazione/sovrapproduzione/erogazione di finanziamenti fittizi al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231
		Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Accordi con i concorrenti, in violazione della normativa antitrust, al fine di alterare le normali condizioni di mercato
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance - IT & Operations - Commercial - Tutte le funzioni potenzialmente interessate	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e delle spese di rappresentanza al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società
- Sales Support - Risk	Gestione delle attività commerciali e delle relazioni con i clienti	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Alterazione delle normali condizioni contrattuali (fatturazione per prestazioni inesistenti /falsa fatturazione/sovrapproduzione, riconoscimento di sconti e applicazione di condizioni non giustificate dalle usuali politiche e pratiche commerciali), al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Risk; - AML & Compliance; - Internal Audit	Falsificazione o alterazione dei risultati dei controlli di 1°, 2° o 3° livello e gestione dei rapporti con gli enti certificatori	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Alterazione o falsificazione di documenti o report al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza o commettere altri reati 231 attraverso la dazione o la promessa di una somma di denaro o di altra utilità a chi è deputato allo svolgimento di tali attività
- Risk & Collections - Finance - AML & Compliance;	Gestione monitoraggio e controllo dei rischi, anche finanziari	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo	Alterazione / falsificazione dei presidi di controllo, anche rappresentare una situazione finanziaria non corrispondente a quella reale
- Risk; - AML & Compliance; - Sales Support.	Selezione e gestione dei <i>dealer</i> (rapporti contrattuali e commerciali)	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231

		Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Selezione dei <i>dealer</i> in assenza di un accurato processo di selezione e/o in mancanza di requisiti necessari per il profilo richiesto, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici non dovuti per la Società
		Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Erogazione a favore del <i>dealer</i> di incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - AML & Compliance;	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Ivass e Banca d'Italia) e garanti (Garante privacy e AGCM)	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - AML & Compliance;	Gestione dei rapporti con gli organi sociali e con la Società di revisione	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) oppure omissione nella trasmissione di informazioni richieste (mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile) al fine di ottenere un indebito vantaggio.
		Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR	Selezione e assunzione del personale	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Selezione ed assunzione di personale indicato da collaboratori e/o fornitori e/o <i>partners</i> commerciali in violazione delle politiche aziendali e non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere denaro o altro vantaggio o utilità per la Società
		Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Erogazione a un dipendente di incentivi, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato (per esempio retribuzione di lavoro straordinario non eseguito o assegnazione indebita di auto aziendale)
- Finance; - Risk	Gestione delle attività di erogazione e recupero crediti	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare false comunicazioni sociali	Storno di crediti, pur in assenza dei requisiti necessari, al fine di creare fondi neri o provviste per commettere reati a vantaggio della Società
		Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Richiesta ai clienti e/o ricezione di denaro o altra utilità non dovuti da parte degli stessi, anche accettandone la promessa, per compiere o per omettere un atto dovuto in base a obblighi di fedeltà

E. Allegato E: reati contro la personalità individuale (art. 603 bis c.p.)

ART. 25-QUINQUIES – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE → ART. 603 BIS C.P.			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR	Selezione e assunzione del personale	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.	Assunzione di dipendenti applicando condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno.
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Instaurazione di rapporti di consulenza con applicazione di condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno

F. Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ART. 25-SEPTIES– OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Delegati dal Datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Non corretta gestione del sistema della sicurezza aziendale in violazione della normativa vigente in tema di valutazione dei rischi nel DVR o insufficiente valutazione di rischi che determinano le lesioni o la morte di un lavoratore
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Delegati dal Datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di datore di lavoro e formalizzazione della valutazione dei rischi
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - RSP	Gestione della sicurezza presso la sede sociale con riferimento allo <i>smart working</i> in violazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Mancata o insufficiente valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare prevenzione incendi e pronto soccorso

	lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008		
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - RSPP; - HR	Programmazione, effettuazione e registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Mancata o insufficiente informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Medico competente; - HR	Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Mancata o insufficiente programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
RSPP, per la parte di sua competenza	Gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Inosservanza delle disposizioni di legge esistenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata vigilanza
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - RSPP, per la parte di sua competenza	Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)	Omissione interventi necessari o alterazione della reportistica sulla gestione degli interventi; falsificazione di documenti
Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office);	Gestione della sicurezza in itinere e utilizzo delle auto aziendali	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)	Incidenti a dipendenti e collaboratori per utilizzo auto non mantenute

G. Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

ART. 25 OCTIES - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance;	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare autoriciclaggio	Reimpiego di denaro proveniente da altri reati (per esempio, dai reati fiscali) nell'acquisto di beni e servizi al fine di occultarne la provenienza illecita

Potenzialmente ogni funzione rilevante	compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio	Acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, omettendo di verificare la provenienza lecita degli stessi, al fine di conseguire un risparmio nel costo di acquisto ovvero venire in possesso di beni, servizi o informazioni altrimenti non disponibili e necessari
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie
		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita
		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione
		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Risk	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, reimpiegando il denaro risparmiato al fine di occultarne la provenienza illecita
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Commercial; - Legal; - Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Immissione in circolazione di denaro incassato a seguito della commissione di un altro delitto, anche attraverso la concessione di sponsorizzazioni, l'elargizione di omaggi e l'erogazione di donazioni e liberalità
Potenzialmente ogni funzione rilevante	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie

		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita
		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione
		Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita

H. Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

ART. 25 OCTIES.1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - IT & Operations; - Commercial; - HR	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Utilizzo indebito, da parte di un soggetto che non ne è titolare, di carte di credito o di pagamento (o di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società.
	Gestione del personale		
- IT/Ops & IS; - Finance; - Risk	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)

		Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società
		Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti al fine di determinare un indebito vantaggio a favore della società (per esempio, creando fondi occulti/illeciti e utilizzando tali somme di denaro per la commissione di altri reati)
- IT/Ops & IS; - Finance; - Risk	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)
		Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società

I. Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- IT/Ops & IS - Potenzialmente, ogni funzione aziendale	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore	Utilizzo, detenzione o duplicazione illeciti di software al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società

	<i>hardware e/o software</i>) di proprietà della Società	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore	Diffusione della stessa licenza a più soggetti in occasione dell'installazione di programmi per elaboratore al parco macchine degli utenti la Società, al fine di minori costi di acquisto e manutenzione licenze
- IT/Ops & IS - Potenzialmente, ogni funzione aziendale	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware e/o software</i>) di proprietà della Società, ivi compreso il sito internet	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore	Diffusione non autorizzata, mediante sito internet, di opere dell'ingegno (musiche, filmati, testi di ricerca su evoluzioni macro economiche o scenari di business, etc.) coperte da diritto d'autore o da altri diritti
		Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore	Riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere o parti di opere scientifiche o didattiche presentazioni rivolte a terzi

J. Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Legal; - AML, Compliance & DPO; - Responsabili delle funzioni rilevanti	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni

K. Allegato K: reati ambientali

ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
Tale attività viene integralmente gestita da Santander Consumer Bank, attraverso accordo di <i>servicing</i>	Gestione degli adempimenti in materia ambientale e raccolta dei rifiuti (materiale d'ufficio, rifiuti informatici, come toner e stampanti, e rifiuti urbani), anche mediante fornitori esterni	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06	Stipulazione di contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti
		Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06	

		Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06	Falsificazione di formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi, anche in collaborazione con vettori o smaltitori
		Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società

L. Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ART. 25-DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR.	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Collaborazione con fornitori di beni e/o servizi che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato

M. Allegato M: reati tributari

ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI			
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Ipotesi di reato	Possibili modalità di commissione dei reati
Potenzialmente ogni funzione rilevante	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, in particolare trasferimento di beni e/o risorse o erogazione di servizi a società del gruppo e parti correlate	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture ricevute da altre società del Gruppo per servizi non realmente ricevuti al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IIVA per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare	Simulazione di acconti su forniture al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IIVA ed evadere le imposte sui redditi

		dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	o sul valore aggiunto per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele	Previo accordo con altre società del Gruppo, indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o sull'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Emissione di fatture a un'altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione	Mancato versamento di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sanzioni o interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, cessione di immobili al fine di conferire il patrimonio immobiliare ad altre società del Gruppo con l'accordo di retrocessione)
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Risk	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Predisposizione del bilancio di esercizio o le comunicazioni sociali sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per esempio, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Predisposizione del bilancio di esercizio o delle comunicazioni sociali indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni prive di una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer),	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri	Omettendo di effettuare le opportune verifiche in sede di selezione dei fornitori/consulenti, registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della

	negoiazione e gestione del rapporto contrattuale	documenti per operazioni inesistenti	prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Compimento di operazioni simulate o utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Compimento di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
▪ Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); ▪ Finance; ▪ Risk	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero per conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente
		Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Indicazione nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che presentano condizioni fuori mercato senza giustificazione economica o supporto nella prassi commerciale, al fine di rendere difficoltoso (con documenti falsi o altri espedienti) l'accertamento tributario

		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (per esempio, non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare omessa dichiarazione	Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione	Mancato versamento delle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni/interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari).
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance; - Commercial; - Legal; - Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione oppure fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Esecuzione di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto

		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità o contributi non erogati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - HR	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele	Mediante contratti di lavoro simulati, indicazione nella dichiarazione dei costi relativi al personale di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti
- Rappresentante generale/branch manager (front-office e back-office); - Finance - IT & Operations - Commercial - Tutte le funzioni potenzialmente interessate	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Indicazione, a titolo di rimborso, per esempio, per spese carburante, di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso documenti falsi relativi a richieste di rimborso, indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicazione di costi inesistenti con riferimento a imborso spese, riportando tali valori in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
- Finance; - Risk	Gestione del ciclo attivo (emissione, registrazione e contabilizzazione di fatture attive)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Indicazione, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le citate imposte
		Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti
- Finance; - Risk	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

- Finance; - Risk	Gestione delle attività di recupero crediti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Compimento di operazioni simulate oppure utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
Sales support	Selezione e gestione dei <i>dealer</i> (rapporti contrattuali e commerciali)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Alterazione dei rapporti contrattuali attraverso emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231